

Ai gentili clienti
Loro sedi

**Legge di stabilità 2015:
incrementata la franchigia di esenzione per i lavoratori
frontalieri**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **a decorrere dal 1° gennaio 2015, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera** (o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale) **da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano** (cd. frontalieri), **concorre a formare il reddito complessivo di quest'ultimi per l'importo eccedente 7.500 euro** (in luogo del previgente importo di 6.700 euro). Più precisamente, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione in commento si deve: *i) individuare l'insieme di tutte le somme e valori corrisposti al soggetto in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliere; ii) operare la riduzione, da tale importo globale annuo, della franchigia di esenzione prevista in materia in materia di Irpef per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera che risulta quantificata, per il periodo d'imposta 2015, ad € 7.500; iii) applicare la tassazione Irpef su tale differenza*, secondo le regole ordinarie del Tuir. Si rammenta, infine, che, **la suddetta disciplina impositiva** - che prevede la riduzione del reddito di lavoro svolto come frontaliere della franchigia di esenzione prevista - **deve essere tuttavia coordinata con le specifiche disposizioni contenute nelle diverse convenzioni stipulate dall'Italia con i governi limitrofi** posto che, **le norme contenute nelle diverse convenzioni**, in quanto speciali, **prevalgono su quelle interne**: in caso di contrasto, pertanto, **si deve applicare la norma contenuta nel trattato internazionale.**

Premessa

La **legge di stabilità 2015** ha incrementato **da 6.700,00 a 7.500,00 euro l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri"**, previsto dall'art. 1 co. 175 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014).

Osserva

Nello specifico a **decorrere dal 1° gennaio 2015** (dichiarativo da presentare nel 2016), **l'esenzione da IRPEF è fissata ad 7.500 euro** (in luogo dei previgenti euro 6.700), **per i redditi di lavoro conseguiti da soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi** (c.d. lavoratori frontalieri).

Il lavoratore di frontiera

Il concetto di lavoratore di frontiera (o frontaliere) definisce **la figura del lavoratore occupato su un dato territorio di uno Stato, ma residente presso un diverso Paese dove**, teoricamente e praticamente, **si reca quotidianamente o settimanalmente**.

Osserva

L'amministrazione finanziaria, nel cercare di inquadrare nello specifico la figura del lavoratore di frontiera, ha precisato che l'attività lavorativa deve essere svolta "*in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato*".

La differenza con la definizione di lavoratore all'estero è sostanziale: il lavoratore all'estero è, infatti, **colui che presta al di fuori dei confini nazionali**, in via continuativa ed esclusiva, **il proprio lavoro e che nell'arco di dodici mesi soggiorna nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni** (ex art. 51, Dpr n. 917/1986).

Definizioni	
Lavoratore di frontiera	Lavoratore occupato residente nel territorio dello stato che quotidianamente o settimanalmente si reca per lavoro su un dato territorio di uno Stato (diverso da quello di residenza).
Lavoratore estero	Lavoratore che presta al di fuori dei confini nazionali , in via continuativa ed esclusiva, il proprio lavoro e che nell'arco di dodici mesi soggiorna nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni .

Il regime fiscale previsto per i lavoratori di frontiera

Il lavoratore frontaliero, a differenza del lavoratore all'estero, è, peraltro, **oggetto di una particolare imposizione fiscale** in ragione della continua mobilità tra luogo di residenza in Italia e luogo di svolgimento dell'attività lavorativa. Da un punto di vista pratico, è previsto che, il **reddito di lavoro dipendente** prestato in zone di frontiera - che concorre a formare il reddito complessivo insieme ad altri eventuali redditi del contribuente - **dovrà subire**, a decorrere dal periodo d'imposta 2015, **una decurtazione dell'importo pari ad € 7.500** (c.d. franchigia di esenzione).

Osserva

Sul punto, è bene rammentare che, **la suddetta franchigia di esenzione** (prevista in materia di Irpef), per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero (sempre in zona di frontiera) **non deve essere parametrata alla durata del rapporto nell'anno, ma deve essere utilizzata in maniera fissa.**

Più precisamente, ai fini dell'applicazione del regime di tassazione in commento si deve:

- **individuare l'insieme di tutte le somme** e valori **corrisposti** al soggetto **in relazione al reddito di lavoro svolto come frontaliero**;
- **operare la riduzione**, da tale importo globale annuo, **della franchigia di esenzione prevista in materia di Irpef** per i redditi di lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera (art. 3 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) **che risulta quantificata**, per il periodo d'imposta 2015, **ad € 7.500**;
- **applicare la tassazione Irpef su tale differenza**, secondo le regole ordinarie del Tuir.

Esempio

Si ipotizzi, a titolo meramente esemplificativo, il **caso di un lavoratore frontaliero che**, nel periodo d'imposta 2015:

- percepirà un **reddito di lavoro dipendente prestato in Austria pari a € 31.000**;
- risulterà titolare di un **reddito immobiliare imponibile nel territorio dello Stato di € 1.000**.

Nella situazione prospettata, **le imposte dovute dal contribuente dovranno essere calcolate su un reddito complessivo di € 24.500, ovvero:**

- € 31.000 (reddito di lavoro prestato in zone di confine);
- (-) € 7.500 (franchigia prevista)
- (+) € 1.000 (redditi immobiliari).

Assumendo (per semplicità di calcolo) che non vi siano detrazioni applicabili, **l'imposta netta dovuta dal suddetto contribuente sarà pari a € 6.015 così meglio quantificata:**

3.450 = €15.000 x 23% (I scaglione di reddito)
(+) 2.565 = € 9.500 x 27% (II scaglione di reddito).

Ulteriori precisazioni

Si rammenta, infine, che, **la suddetta disciplina impositiva** - che prevede la riduzione del reddito di lavoro svolto come frontaliero della franchigia di esenzione prevista - **deve essere tuttavia coordinata con le specifiche disposizioni contenute nelle diverse convenzioni stipulate dall'Italia con i governi limitrofi** posto che, **le norme contenute nelle diverse convenzioni**, in quanto speciali, **prevalgono su quelle interne**: in caso di contrasto, pertanto, **si deve applicare la norma contenuta nel trattato internazionale**

Paese confinante	Convenzioni stipulate	Modalità di tassazione
Austria	Convenzione, in vigore dal 6 aprile 1985, ratificata con la Legge 18 ottobre 1984, n. 762	I redditi di frontiera sono assoggettati ad imposta in via esclusiva solo da parte dello Stato in cui il lavoratore è residente.
Francia	Convenzione, in vigore dal 3 luglio 1985, ratificata con la Legge 18 dicembre 1984, n. 974	È prevista la tassazione, in via esclusiva, del lavoratore frontaliero nello Stato di residenza: la rinuncia a imposizione da parte dello Stato della fonte è subordinata all'effettivo prelievo da parte dello Stato della residenza.
Svizzera	Convenzione, in vigore dal 27 marzo 1976, ratificata con la Legge 23 dicembre 1984, n. 943	I redditi di frontiera continuano a essere assoggettati a imposta in via esclusiva nella Confederazione elvetica.

OSSERVA

In relazione ai redditi di lavoro dipendente prodotti da lavoratori "frontalieri" **nello Stato Città del Vaticano**, si ricorda, invece, che, **resta ferma la loro esenzione da IRPEF**, ai sensi dell'art. 3 del DPR 601/73, **qualora erogati**:

- dalla **Santa Sede**;
- dagli altri **enti centrali della Chiesa Cattolica**;
- dagli **enti gestiti direttamente dalla Santa Sede**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO